

TRIBUNALE DI TRANI

Ricorso per l'omologa della proposta di accordo per la composizione della crisi da sovra indebitamento, ai sensi e per gli effetti degli artt 6 e ss. della legge n. 3/2012 e legge n. 176/2020

L'Avv. **Rosa Loreta Santangelo** - c.f. SNTRLR83M63B619M procuratore, difensore e domiciliataria dei sigg.ri **DI TOMMASO FILIPPO** nato a Canosa di Puglia il 06.03.1981 – c.f. DTMFPP81C06B619P e **PACIOLLA CARMELA** nata a Canosa di Puglia il 20.06.1982 – c.f. PCLCML82H60B619T, giusto mandato in calce al presente atto, tutti elett.te dom.ti presso il proprio studio sito in Canosa di Puglia alla via Varrone n.4, ove chiedono, ai sensi dell'art. 133, 134 e 176 c.p.c., che vengano inviate le notifiche e le comunicazioni via fax al n° 0883-890940, ovvero via e-mail rossellasantangelo@pec.it, espone

PREMESSO CHE:

- A. Con istanza ex art.15, c.9 L.27.01.2012 n. 3 depositata il 25.09.2020, i coniugi **DI TOMMASO – PACIOLLA**, in ragione della situazione di sovraindebitamento che li attanagliava, si rivolgevano al Presidente del Tribunale di Trani, all'uopo richiedendo la nomina di un apposito Professionista facente funzioni di O.C.C.;
- B. il relativo procedimento, rubricato al n. 2336/20 R.G.V.G., vedeva l'accoglimento nel decreto del 26.10.2020, nell'ambito del quale veniva nominato, quale Gestore, il dott. Sabino Barbarossa con studio in Canosa di Puglia alla Via Kennedy n. 4, il quale con nota del 02.02.21 accettava l'incarico;
- C. a seguito dell'attività istruttoria conseguentemente compiuta, con relazione

particolareggiata del 13.12.21, che si richiama integralmente, il summenzionato Gestore attestava, ai sensi dell'art. 9, co. 2, L. 3/2012:

- la veridicità dei dati esposti e la documentazione prodotta, dando atto che quanto rappresentato rispecchia l'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria in cui i sigg.ri Di Tommaso Filippo e Paciolla Carmela versano attualmente;
- la fattibilità della proposta di accordo, dando atto che lo stesso è attendibile, sostenibile e coerente, avuto altresì riguardo alle risorse finanziarie attuali dei coniugi Di Tommaso – Paciolla .

D. La proposta di accordo prevede il soddisfacimento dei creditori secondo l'ordine delle preferenze così come meglio specificato nelle seguenti tabelle:

Creditore	Grado	Importo	%	Proposta	Durata Mesi
Asset Management Company	Ipotecario	€ 64.225,42	80	€ 51.380,34	149
Agenzia delle Entrate Riscossione (Di Tommaso)	Chirografario	€ 134.600,00	40	€ 54.362,00	149
Agenzia delle Entrate Riscossione (Paciolla)	Chirografario	€ 3.115,14	40	€ 1.258,03	21
Crio SPV II Srl	Chirografario	€ 8.447,16	40	€ 3.411,43	21
TOTALE		€ 210.387,72		€ 110.411,80	

E. In particolare, la proposta di accordo di composizione della crisi prevede:

- il soddisfacimento integrale ed in prededuzione delle spese della procedura, relative sia alle spese del Gestore, sia agli onorari spettanti all'avv. Santangelo;

- la soddisfazione parziale (all'80%) del creditore ipotecario Asset Management Company mediante pagamento rateale della durata di 149 mesi
- uno stralcio del 60% ed un pagamento rateale del restante 40% per quanto concerne i crediti chirografari;

Nel dettaglio la proposta di accordo prevede il pagamento del complessivo importo di € 118.911,80 come segue:

- **€ 5.000,00** (al netto dell'acconto di € 500,00 già versato alla presentazione del piano) in favore del Professionista Incaricato dal Tribunale come O.C.C. mediante n. 18 rate mensili di euro 280,00 con decorrenza dal mese successivo a quello di approvazione dell'accordo;
- **€ 3.500,00** in favore dell'Avv. Rosa Loreta Santangelo mediante n. 18 rate mensili di euro 200,00 ciascuna che inizieranno a decorrere dal mese successivo a quello di approvazione;
- **€ 51.380,34** in favore del creditore Asset Management Company mediante n. 149 rate mensili di importo crescente decorrenti dal primo mese successivo all'approvazione dell'accordo;
- **€ 54.362,00** in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione mediante n. 149 rate mensili di importo crescente, decorrenti dal primo mese successivo all'approvazione dell'accordo;
- **€ 3.411,43** in favore della CRIO SPV II Srl mediante n. 21 rate mensili decorrenti dal diciannovesimo mese successivo all'approvazione dell'accordo e di importo costante;

- **€1.258,03**, relativamente al debito della sig.ra Paciolla in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, da corrispondere mediante n. 21 rate mensili decorrenti dal diciannovesimo mese successivo all'approvazione dell'accordo e di importo costante;

* * *

Tutto quanto sopra premesso, i sigg.ri Di Tommaso Filippo e Paciolla Carmela ut supra rappresentati e difesi,

RICORRONO

all'On.le Tribunale di Trani affinché, visto l'art. 12-bis della legge n. 3/2012, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, Voglia:

- A) fissare con decreto l'udienza di cui al prefato art. 12-bis, disponendo, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, della proposta e del decreto ai creditori;
- B) all'esito, accertare e dichiarare la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti, nonché la meritevolezza degli istanti;
- C) omologare il predetto piano, prevedendone le opportune forme di pubblicità e disponendo l'ordine al Conservatore e senza la di lui responsabilità che, all'estinguersi degli obblighi del piano e cioè al pagamento integrale dello stesso, vengano cancellate le iscrizioni ipotecarie gravanti sull'immobile di proprietà dell'istante;
- D) ammettere l'odierno ricorrente al beneficio dell'esdebitazione per i debiti che non saranno totalmente soddisfatti.

Canosa di Puglia – Trani, data del deposito

Avv. Rosa Loreta Santangelo



TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

Sezione civile

Il giudice delegato

-vista la domanda di apertura della liquidazione proposta nell'interesse di DI TOMMASO FILIPPO e PACIOLLA CARMELA all'esito della votazione non favorevole della proposta di accordo di composizione della crisi;

-esaminati gli atti;

- considerato che parte ricorrente:

a) non e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altri procedimenti di cui al presente ricorso;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 ter l. n. 3 del 2012;

- verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore il dott. comm. Fabio Romano;

- stabilisce darsi idonea pubblicita' del ricorso e del presente decreto a mezzo del liquidatore sul sito web del tribunale, omessi i dati sensibili sulla salute o su minori, e, nel caso in cui il proponente svolga attivita' d'impresa soggetta al registro delle imprese, la annotazione degli stessi nel medesimo registro;
- ordina, ove il patrimonio comprenda immobili o mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- manda al liquidatore per i compiti di cui all'art. 14 sexies l. n. 3 del 2012;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 26/06/2023

Il giudice delegato
dott. Giuseppe Rana

N. R.G. 446/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA PROCEDURA n. r.g. VG **446/2022**

tra

**FILIPPO DI TOMMASO
CARMELA PACIOLLA**

ATTORE/I

Oggi **22 giugno 2023**, alle ore **12.15**, innanzi al dott. Rana Giuseppe, sono comparsi:

Per **FILIPPO DI TOMMASO** e **CARMELA PACIOLLA** l'avv. **SANTANGELO ROSA LORETA**,
che chiede la conversione in liquidazione del patrimonio.

E' presente il gestore il dott. Barbarossa, il quale dichiara che non si è raggiunta la maggioranza.

Il Giudice

Si riserva.

Il Giudice
dott. Rana Giuseppe